

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (<u>Versione per stampa</u>)	
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori:	Servizio Bilancio dello Stato
Titolo:	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 216/2011 'A.C. 4865-B - Schede di lettura
Riferimenti:	DL N. 216 DEL 29-DIC-11 AC N. 4865-B/XVI
Serie:	Progetti di legge Numero: 573 Progressivo: 2
Data:	20/02/2012
Organi della Camera:	I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:	AS N. 3124/XVI

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

D.L. 216/2011 – A.C. 4865-B

SINTESI DEI CONTENUTI

[estratto dalle Schede di lettura, n. 573/2]

20 febbraio 2012

Le modifiche al disegno di legge di conversione

Il **comma 2 dell'articolo 1**, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce al 30 giugno 2012 il termine per l'adozione dei decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal Ministero della salute. Fra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega vengono compresi quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibili.

In relazione agli effetti del sisma del 2009, l'**art. 1, comma 3**, stabilisce che - per i tribunali con sede nelle province di L'Aquila e Chieti - il termine di esercizio della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie previsto dalla legge n. 148 del 2001 è prorogato di 3 anni (al 16 settembre 2015).

Le modifiche al decreto-legge

L'**articolo 1** reca diverse disposizioni in materia di assunzioni e concorsi nella P.A. In particolare, si dispone la proroga di alcuni dei termini entro i quali le pubbliche amministrazioni, in base alla legislazione vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito dei limiti previsti per il *turn over* (commi da 1 a 3 e comma 5). Ulteriori disposizioni concernono l'applicazione di specifiche disposizioni, a decorrere dal 2013, in materia di limiti alle assunzioni per il personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di norme in materia di assunzioni di personale in materia di polizia locale nonché, **secondo le modifiche apportate al Senato, di lavoratori socialmente utili coinvolti in specifici percorsi di stabilizzazione già avviati (comma 6-bis)**. Oltre a ciò, si prevede all'obbligo, per l'INPS, di intervenire sul personale in soprannumero derivante dall'accorpamento in codesto Istituto dell'INPDAP e dell'ENPALS, attraverso specifiche procedure di riassetto organizzativo e funzionale (comma 6-ter). Il **comma 6-quater introdotto nel corso dell'esame al Senato**, consente al Dipartimento della funzione pubblica, per esigenze di semplificazione, di monitoraggio dei servizi resi dalla P.A. e di gestione del personale in eccedenza, di utilizzare un contingente di segretari comunali in disponibilità in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, fino al 31 dicembre 2015. Il **comma 6-quinquies, anche esso introdotto nel corso dell'esame al Senato**, aggiunge, tra le finalità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili, gli interventi inerenti i rapporti convenzionali in essere attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, al fine della loro proroga. Allo stesso tempo, si proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per assunzioni di personale a tempo indeterminato (comma 4). **Ulteriori disposizioni in materia di graduatorie erano recate anche dal comma 6, soppresso nel corso dell'esame al Senato**. Allo stesso tempo, il **comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, ha prorogato al 31 dicembre 2012 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico per uno specifico concorso presso l'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 2-bis** dispone l'operatività della Fondazione per la mutualità generale negli sport professionalistici a squadre dal 1° luglio 2012, con effetti a partire dalla stagione sportiva 2012-2013.

I commi da 2-septies a 2-novies dell'**articolo 6, introdotti nel corso dell'esame al Senato**, apportano alcune modifiche ai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del D.L. 201/2011, i quali hanno disposto alcune esenzioni dall'applicazione della nuova disciplina previdenziale recata dallo stesso articolo 24. Le disposizioni in esame, in particolare, hanno previsto che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (c.d. finestre")

continuino ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Il comma 2-decies dell'articolo 6 proroga al **31 dicembre 2012** una disposizione che aveva previsto un finanziamento alla **fondazione orchestra sinfonica G. Verdi di Milano** fino al 31 dicembre 2011, disponendo una nuova autorizzazione di spesa di **3 milioni di euro**.

Il comma 2-undecies dell'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di **prepensionamento per i lavoratori esposti all'amianto**, introducendo il comma 14-bis all'articolo 7-ter del D.L. 5/2009^[1], il quale proroga gli effetti delle disposizioni del precedente comma 14, primo periodo, con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 5/2009, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data.

Il comma 1-bis dell'articolo 7 porta da sei a sette mesi il termine, decorrente dalla sua costituzione, entro il quale l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, deve provvedere a riorganizzare i propri uffici; rideterminare le modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica e concentrare le attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

Le modifiche apportate dal Senato al **comma 1 dell'articolo 8** riguardano talune disposizioni concernenti la normativa in materia di **rappresentanza militare** (tra cui i COCER), con particolare riferimento all'allargamento dei soggetti eleggibili nell'organismo centrale della rappresentanza militare, alla rieleggibilità, nel limite dei due anni, dei militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare, alla proroga del mandato dei delegati dei consigli di rappresentanza, alla conclusione, entro il 15 luglio 2012, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza.

L'**articolo 9**, nella parte modificata dal Senato (commi 1-bis ed 1-ter) assegna **6 milioni di euro nel 2012** per il completamento di talune iniziative previste nel Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura.

L'**articolo 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato**, novella l'articolo 18 della legge n. 99/2009 che ha introdotto specifici interventi a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici.

L'**Articolo 10, comma 5-bis, introdotto al Senato**, consente all'AIFA - **Agenzia italiana del farmaco**, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di bandire i concorsi pubblici necessari per completare la copertura della sua pianta organica, secondo le procedure già autorizzate.

L'**articolo 10, comma 5-ter**, inserito nel corso dell'esame al Senato, è diretto a consentire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla **Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME)**, mediante un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il **comma 5-quater** reca la copertura finanziaria del suddetto finanziamento.

A seguito delle modificazioni approvate dal Senato, il **comma 1 dell'articolo 11** non dispone più la proroga al 31 dicembre 2012 del termine relativo alla sospensione dei meccanismi di **adeguamento tariffario al tasso di inflazione delle tasse e dei diritti marittimi**. Il **comma 2** del medesimo

articolo, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, contiene anche la **proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e conseguentemente del termine per la presentazione dei piani di riequilibrio economico-finanziario** da parte **degli aeroporti in perdita**.

I **commi 5 e 6 dell'articolo 11** prorogano taluni termini riguardanti l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. Il comma 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, differisce al 31 luglio 2012 il termine entro il quale l'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali deve subentrare ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere.

Il **comma 6-quinquies dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato**, reca disposizioni in materia di **ammortizzatori sociali**. In particolare, si proroga per il 2012 l'agevolazione, consistente nell'erogazione di un trattamento economico corrispondente all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, a favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99, con un organico superiore alle 1.800 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Allo stesso tempo, si proroga ulteriormente al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione di agevolazioni in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali (in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia).

Il **comma 6-sexies dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame al Senato**, dispone la non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8, del D.L. 98/2011, che dispongono la nullità di diritto dei provvedimenti in materia di personale adottati dalle p.a. (quali inquadramenti, promozioni e assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato) in base a disposizioni di cui sia successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Il **comma 6-septies dell'articolo 11** differisce dal 31 marzo al 31 luglio 2012, il termine – fissato dall'art. 22, comma 9-bis, del D.L. 201/2011 – entro il quale dovrà avvenire il trasferimento alla società Fintecna S.p.A. di tutte le partecipazioni detenute dall'ANAS S.p.A. in società co-concedenti.

Il **comma 6-octies dell'articolo 11** proroga al 31 dicembre 2012 il termine, fissato al 31 dicembre 2010 dall'art. 8-duodecies, comma 2-bis, del D.L. 59/2008, per la pubblicazione, da parte dell'ANAS, del bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero, a condizione che intervenga (entro 20 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame) un atto di intesa con i Ministeri dell'economia e delle infrastrutture che contenga l'impegno degli enti territoriali interessati a far fronte agli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla proroga.

L'**articolo 13** reca una serie di disposizioni volte a prorogare termini in materia ambientale. In particolare, il **comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato** proroga al 31 dicembre 2012 il termine per provvedere all'istituzione del Parco nazionale «Costa teatina». Il comma 5, lettera d), modificato nel corso dell'esame al Senato consente alle società provinciali di avvalersi, fino al 31 dicembre 2012, di determinate tipologie di soggetti nell'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA nella regione Campania.

Il **comma 2-ter dell'articolo 14**, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, dispone l'inserimento nelle **graduatorie ad esaurimento** di alcune categorie di docenti, per i quali è istituita una **fascia aggiuntiva**. Con decreto ministeriale saranno **definiti i termini per l'inserimento**, a

decorrere dall'anno scolastico 2012-2013.

Il comma 2-quater dell'articolo 14 dispone che i beneficiari delle disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 (disabili, nonché orfani o coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, e categorie equiparate) e delle disposizioni di cui all'art. 6, co. 3-bis, del D.L. n. 4/2006 (soggetti con patologie oncologiche) possono far valere annualmente il titolo di riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento.

Il comma 2-quinquies dell'art. 14, riguardante il piano straordinario di chiamata di professori universitari associati di cui all'art. 29, comma 9, della L. 240/2010, dispone in materia di ripartizione delle risorse per il 2012 e 2013, adottando criteri diversi da quelli relativi alla ripartizione delle risorse per il 2011.

Il nuovo **comma 3-quinquies dell'articolo 15** prevede entro il 31 dicembre 2012 l'emanazione di un decreto ministeriale disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Fino a tale data non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni ed è prorogata la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Il commi 7 e 8 dell'articolo 15, modificati dal Senato, riguardano la materia della prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, prorogando di due anni il termine per la messa a norma da parte di tali strutture. Viene anche prorogato il termine decorso il quale si applicano determinate sanzioni.

Il comma 8-bis dell'articolo 15– introdotto nel corso dell'esame al Senato – proroga al 31 dicembre 2012 l'autorizzazione al trasferimento di 4,5 milioni di euro per la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica necessarie per le attività degli uffici giudiziari e della sicurezza collegate allo svolgimento dell'EXPO di Milano 2015.

L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modificando l'articolo 21, comma 4, del D.L. 201/2011, demanda la cessazione degli organi degli enti previdenziali soppressi (INPDAP ed ENPALS, i quali sono confluiti nell'INPS) alla data di adozione di specifici decreti, stabilendo che tali organi possano compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessino alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012.

Il comma 1-bis dell'articolo 20, introdotto alla Camera dei deputati e modificato al Senato, proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'utilizzo delle risorse stanziate per i contratti di locazione stipulati dalle singole amministrazioni, in precedenza destinate all'Agenzia del demanio quale "conduttore unico". Con la modifica approvata dal Senato viene precisato che tra i contratti in questione vi rientrano anche quelli già stipulati dall'Agenzia del demanio, alla quale subentrano le amministrazioni interessate a partire dal 1° gennaio 2012.

Il comma 3 dell'articolo 21, stabilisce l'applicazione delle tariffe postali agevolate di cui al D.M. 21 ottobre 2010 per le spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici e dalle imprese editrici di libri e delle associazioni d'arma e combattentistiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 22-bis modifica l'articolo 239 del Codice della proprietà industriale in tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore concernente disegni e modelli, ampliando il termine del regime transitorio da 5 a 13 anni, da calcolarsi a decorrere dal 19 aprile 2001. La Camera aveva fissato il più ampio termine di 15 anni.

Il comma 1-bis dell'articolo 23 reca alcune modifiche alla disciplina dei compensi per gli

amministratori rivestiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero dell'economia e finanze, introdotta dall'articolo 23-ter del D.L. n. 201/2011.

L'**articolo 25-bis**, modificato dal Senato, dispone la proroga per il 2012 (*il testo licenziato dalla Camera indicava anche le annualità 2013 e 2014*), di un indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Ai fini della copertura viene modificata la disposizione della legge n. 7 del 2009 relativa alla determinazione dell'acconto IRES per specifiche imprese.

L'**articolo 26-bis**, introdotto dal Senato, integra di 500.000 euro per il 2012 il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse.

Con l'**articolo 27-bis** aggiuntivo, introdotto durante l'esame al Senato, viene soppresso, a decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del decreto legge, il Consorzio nazionale per i grandi laghi alpini recentemente istituito dall'art. 21, comma 12, del decreto legge n. 201/2011 e vengono conseguentemente ricostituiti i tre consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda.

L'**articolo 28-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è **modificato successivamente da Senato**, stanzia per l'anno 2012 le risorse per l'efficientamento del parco generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna.

Il **comma 11-ter dell'articolo 29**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 marzo 2013 il termine - previsto dall'art. 23, comma 5, del decreto legge n. 201/2011 - a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Il **comma 12-bis dell'articolo 29**, introdotto dal Senato, posticipa, a decorrere dal 1º marzo 2012, i termini di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli.

L'**articolo 29, comma 15**, modificato nel corso dell'esame al Senato dispone la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nei confronti dei soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre e novembre 2011 nel territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara, Genova e Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa (provincia di Taranto) ed in quello della provincia di Matera.

Il **comma 16-quater dell'articolo 29**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, è stato **soppresso** nel corso dell'esame in sede referente al Senato. Esso disponeva la sospensione della gratuità - per l'acquirente e per il venditore - delle transazioni effettuate con carte di pagamento presso distributori di carburante di importo inferiore a 100 euro (introdotta con la legge di stabilità 2012). Si segnala che la soppressione appare coerente con l'introduzione di una norma sospensiva di simile tenore introdotta dall'articolo 27, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 1 del 2012, provvedimento attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge.

Il **comma 16-decies dell'articolo 29**, introdotto dal Senato, differisce al **31 dicembre 2013** il termine per l'**esaurimento del contenzioso tributario pendente** concernente **ricorsi** iscritti a ruolo **da oltre 10 anni**, per i quali l'**amministrazione finanziaria** risulti **soccombente** nei primi due gradi di giudizio. Viene inoltre stabilito che, nel caso di **soccombenza**, anche parziale, **dell'amministrazione**, la **mancata riforma** nei successivi gradi di giudizio determina **l'estinzione della controversia** ed il

conseguente **passaggio in giudicato**.

Il comma 16-undecies dell'articolo 29 stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2012, la percentuale relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica (ERP), nonché del canone massimo di locazione, di cui al comma 49-bis dell'art. 31 della legge n. 448/1998, è stabilita dai comuni.

Il comma 16-duodecies dell'articolo 29, novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010 (determinazione dei fabbisogni standard di alcune delle funzioni fondamentali di comuni e province), individua nel 2013 l'anno di avvio della fase transitoria per il superamento del criterio della spesa storica e indica il 31 marzo 2013 quale termine per la determinazione dei fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2013 con riguardo ad almeno due terzi delle suddette funzioni, sopprimendo la disposizione che prevede la determinazione di almeno un terzo dei fabbisogni entro il 30 aprile 2012.

Il comma 16-terdecies dell'articolo 29, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, reca norme che consentono alle imprese di assicurazione di derogare agli ordinari criteri di valutazione contabile dei titoli emessi da Stati dell'Unione europea da esse posseduti; l'intervento è volto a contrastare gli effetti negativi della recente crisi del debito sovrano sul patrimonio di tali categorie di imprese.

La norma dispone la proroga, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della direttiva n. 2009/138/CE (Solvency II) della possibilità, per le imprese assicurative, di valutare i titoli emessi da Stati dell'Unione europea al valore di iscrizione in bilancio, anche ai fini del calcolo della solvibilità.

Le disposizioni attribuiscono inoltre attribuiti all'ISVAP specifici poteri di vigilanza, al fine di verificare il rispetto delle deroghe così introdotte.

L'articolo 29-bis modifica i termini e le procedure per la soppressione **EIPLI** e nella parte introdotta, protrae al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento delle funzioni e dei mezzi dell'Ente in esame (co. 1, lett. a)).

L'articolo 29-ter in commento, **introdotto dall'altro ramo parlamentare**, proroga al 31 dicembre 2012 i poteri del **Commissario straordinario per le quote-latte**.

L'articolo 29-quater, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (**AGEA**), a **prorogare** non oltre il 31 dicembre 2012 gli **incarichi dirigenziali** in scadenza il 31 dicembre 2011 nel limite massimo di tre unità